

DELIBERAZIONE 24 MAGGIO 2022 222/2022/E/EEL

APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA NEI CONFRONTI DI UN'IMPRESA ESERCENTE L'ATTIVITÀ DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA IN MATERIA DI SWITCHING A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI DISPACCIAMENTO E TRASPORTO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1205^a riunione del 24 maggio 2022

VISTI:

- la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2019/944/UE del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2016, 553/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 11 febbraio 2020, 37/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 37/2020/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità, per la regolazione della morosità elettrica (TIMOE);
- il vigente Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di intesa).

CONSIDERATO CHE:

- il titolo III del TIMOE regola, nel settore elettrico, le procedure di attivazione dei servizi di ultima istanza a seguito di risoluzione contrattuale per inadempimento dei contratti di trasporto e dispacciamento;
- la deliberazione 37/2020/R/eel ha introdotto alcune modifiche relativamente alla risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto, resa più rapida ed efficiente, nonché alla successiva attivazione dei servizi di ultima istanza;
- in particolare, la deliberazione 37/2020/R/eel ha modificato gli articoli 19 e 20 del TIMOE in relazione agli obblighi informativi di Terna, delle imprese distributrici e del SII per inadempimenti relativi ai contratti di dispacciamento e trasporto, al fine di rendere immediatamente efficace la risoluzione dei contratti a seguito della comunicazione di risoluzione trasmessa al SII;



- inoltre, la stessa deliberazione 37/2020/R/eel ha modificato l'articolo 21 del TIMOE in relazione all'attivazione dei servizi di ultima istanza a seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente, al fine di prevederne la decorrenza a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione contrattuale da parte del SII;
- inoltre, la deliberazione 37/2020/R/eel ha previsto il mantenimento della possibilità per il cliente finale che si trovi trasferito nei servizi di ultima istanza, di accedere alla procedura di *switching* veloce, che consente di uscire dal servizio di ultima istanza rapidamente e in qualsiasi giorno del mese;
- in coerenza con le modifiche apportate al TIMOE di cui agli alinea precedenti, la deliberazione 37/2020/R/eel ha aggiornato i contenuti della comunicazione trasmessa dal Gestore del SII ai clienti finali interessati dalla risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto, al fine di fornire ai medesimi tutte le informazioni necessarie a comprendere le motivazioni che hanno comportato l'attivazione dei servizi di ultima istanza, nonché le informazioni funzionali a uscire dai medesimi servizi;
- le modalità e le tempistiche del processo di *switching* sono definite nelle disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel che, *inter alia*, stabilisce che "la data di *switching* è la data a decorrere dalla quale ha effetto lo *switching* e coincide di norma con il primo giorno del mese. Qualora il nuovo contratto di fornitura con il cliente finale sia stato stipulato a seguito dell'attivazione dei servizi di ultima istanza ai sensi del Titolo III del TIMOE a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente, *lo switching può avere decorrenza a partire da qualsiasi giorno del mese*, fino all'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di attivazione del servizio".

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- è stato segnalato all'Autorità il caso di un esercente la vendita di energia elettrica che, a seguito di risoluzione per inadempimento del contratto di trasporto e dispacciamento relativo all'utente del dispacciamento cui il medesimo risultava associato, avvenuta ai sensi del titolo III del TIMOE, ha presentato, attraverso nuovi utenti del dispacciamento, numerose richieste di *switching infra-mese*, comunicando al SII una data di sottoscrizione dei contratti di fornitura con i clienti finali antecedente rispetto quella di risoluzione dei contratti medesimi e della conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza;
- la condotta in esame potrebbe configurare una violazione della regolazione e appare pertanto meritevole di approfondimento.

RITENUTO CHE SIA OPPORTUNO:

• approvare una verifica ispettiva nei confronti dell'impresa di vendita oggetto di



- segnalazione al fine di accertare il rispetto della regolazione in materia di *switching* a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto;
- prevedere che la verifica ispettiva sia svolta nell'ambito del vigente protocollo di intesa fra l'Autorità e la Guardia di Finanza con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi

DELIBERA

- 1. di approvare una verifica ispettiva nei confronti di un'impresa esercente l'attività di vendita di energia elettrica in materia di *switching* a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto, da effettuare entro il 31 dicembre 2022, secondo le modalità definite nel documento "Verifica ispettiva nei confronti di un'impresa esercente l'attività di vendita di energia elettrica in materia di switching a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto: oggetto e modalità di effettuazione." allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2. di disporre che la verifica ispettiva di cui al precedente punto 1. possa essere effettuata congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi all'esercente interessato, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ai sensi del vigente Protocollo di intesa;
- 4. di notificare il presente provvedimento all'esercente interessato mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC):
- 5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2022 31 dicembre 2022;
- 6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini